



## **STATUTO dell'Associazione "Gruppo Immagini"**

### **TITOLO I**

*(Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)*

Art.1 E' costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata "Gruppo Musicale Immagini".

Art.2 L'associazione ha sede in Bitonto, in via Morandi n.15 e potrà istituire altrove, ed anche all'estero, uffici e rappresentanze.

Art.3 L'associazione, di amanti della musica, dello spettacolo e della cultura in ogni sua componente, è un ente che senza scopo di lucro si propone di:

- a) guadagnare alla musica antica e nuova i più ampi e larghi strati della popolazione attraverso concerti, tournée, audizioni, meeting, dibattiti, mostre, spettacoli, registrazioni, pubblicazioni Internet, attività e progetti multimediali e con qualsiasi manifestazione tendente alla diffusione dell'arte e della cultura musicale;
- b) sostenere iniziative ed attività radiofoniche, televisive, teatrali, cinematografiche, fotografiche, editoriali, multimediali ed inerenti il World Wide Web;
- c) promuovere seminari di studio, istituire e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento per migliorare la professionalità di quanti svolgono attività nel mondo della musica, dello spettacolo, di Internet;
- d) realizzare e gestire biblioteche musicali, anche su supporto informatico, per la diffusione della cultura musicale;
- e) attuare collaborazioni con associazioni ed organismi nazionali ed internazionali che possano favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) favorire la crescita culturale di giovani e adulti attraverso la fruizione di letteratura, poesia e musica colta;
- g) sviluppare la sensibilità ai problemi sociali, al mondo del volontariato, alla cultura della pace e della non violenza;
- h) compiere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi indicati nel presente statuto.

Art.4 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.



## TITOLO II

*(Associati)*

Art.6 L'associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi con tale qualifica.

La richiesta di ammissione come socio deve essere fatta con domanda scritta al Consiglio Direttivo e deve contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, le proprie capacità attitudinali nell'ambito della musica, dello spettacolo, della tecnologia, della letteratura e di quant'altro risulti utile all'attività associativa, nonché una dichiarazione di attenersi allo statuto dell'associazione, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione avviene su delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato, con l'ammissione acquista i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

Art.7 La qualità di associato cessa per causa di morte, recesso ed esclusione.

Il recesso avviene su domanda da notificare al Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare in merito.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) per mancato pagamento della quota annuale o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso l'associazione;
- b) per inosservanza grave delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organismi degli organi sociali. Al socio decaduto non spetta nulla del patrimonio dell'associazione.



### **TITOLO III**

*(Patrimonio ed esercizi sociali)*

Art.8 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci fondatori all'atto della costituzione.

Art.9 Le entrate dell'associazione che costituiscono il fondo di gestione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione versate, una tantum, dai soci ammessi;
- b) dalle quote annuali deliberate dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale;
- c) dai contributi dello Stato e altri Enti o privati;
- d) da donazioni ed elargizioni da chiunque effettuate;

Art.10 L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile successivo alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### **TITOLO IV**

*(Organi dell'associazione)*

Art.11 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.12 L'assemblea degli associati è formata da tutti gli iscritti in regola col versamento delle quote.

Si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all'anno.

Il presidente deve convocare l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o mediante avviso consegnato a mano, da recapitare a ciascun socio almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, la data e l'ora dell'incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.



La seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima. Per la validità della costituzione dell'associativa, in prima convocazione, è necessaria la presenza, anche per delega semplice, dalla maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per deliberare validamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed è data la facoltà di farsi rappresentare, per delega semplice scritta, da un altro socio; ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal socio designato dagli intervenuti.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal Presidente dell'assemblea.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali;
- b) le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sull'indirizzo generale dell'associazione, sulle questioni che siano ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci;
- c) le deliberazioni in merito al bilancio preventivo e al rendiconto annuale;
- d) lo scioglimento dell'associazione;
- e) le deliberazioni su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dallo statuto e dalle leggi vigenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre comunque la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dei lavori dell'assemblea sarà redatto, a cura del segretario dell'assemblea stessa, apposito verbale da trascriversi nel libro dei verbali dell'assemblea da firmarsi almeno dal segretario e dal Presidente.

**Art.13** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Per il primo triennio vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.



Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo svolge tutti i compiti inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, predispone i piani di attività dell'associazione da sottoporre all'esame dell'assemblea, redige i bilanci preventivi ed i rendiconti.

Fissa le quote associative di ogni tipo, approva programmi delle singole iniziative ed esamina le eventuali proposte per l'ammissione di nuovi soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno ogni tre mesi, quando il Presidente stesso lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'incontro, o mediante avviso consegnato a mano nello stesso termine.

Gli incontri del Consiglio sono validi quando intervenga la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che lo scrutinio segreto sia richiesto anche da un solo consigliere.

Per le convocazioni d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con ventiquattro ore di preavviso, servendosi di qualsiasi mezzo.

Le delibere del Consiglio Direttivo, prese in convocazione d'urgenza, devono essere ratificate nella prima riunione dello stesso Consiglio convocato in modo ordinario. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dai presenti.

**Art.14** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede l'assemblea dei soci.

Dispone per tutto quanto deliberato dagli organi collegiali, per quanto previsto dalla legge o per quanto venga dallo statuto demandato alla sua funzione.

In caso di assenza del Presidente le funzioni vengono delegate al Tesoriere.

**Art.15** Il Tesoriere attende alla preparazione dei singoli programmi dell'attività sociale e cura la gestione dei fondi dell'associazione.

E' tenuto alla cura dei registri contabili e firma il bilancio preventivo nonché il rendiconto finale per presa responsabilità.

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo aggiorna i componenti sulle attività e passività.



Provvede ad aggiornare i pagamenti delle quote dei singoli soci in apposito registro. Coadiuvata il Presidente per tutto quanto richiesto per il buon esito della vita e dell'attività dell'associazione.

Art.16 Lo scioglimento dell'associazione è stabilito dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori e delibera, altresì in merito alla devoluzione del patrimonio che non potrà essere assegnato ai soci, ma solo destinato a fini sociali.

Art.17 Tutto quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto viene regolato dalle disposizioni di leggi vigenti.

Bitonto, 16 febbraio 2001